

Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive

Criteri di valutazione del Comitato

Allo scopo di definire più puntuali parametri di valutazione di singoli casi, il Comitato adotta i seguenti criteri, nella cui applicazione si terrà comunque conto delle specificità di ogni singolo caso e delle questioni fattuali e giuridiche sollevate dalle parti, che costituiranno comunque oggetto di specifica motivazione.

Il presente documento va inteso, dunque, come *mera indicazione di criteri valutativi di massima*.

Entrata in vigore del Codice

L'accertamento delle violazioni del Codice ha un limite di retroattività costituito dalla entrata in vigore del Codice. Questa è stata fissata (articolo 4 Codice) "all'atto di costituzione del Comitato di cui all'art. 2", ed è avvenuta, a ridosso delle designazioni, il 17 dicembre 2009 con la prima riunione di insediamento dello stesso Comitato e la elezione del Presidente e Vicepresidente.

Non è possibile dare esecuzione a pattuizioni negoziali anteriormente alla data fissata dalle parti per l'acquisizione di efficacia delle medesime.

Pertanto, il Codice non può essere applicato a trasmissioni anteriori al 17 dicembre 2009.

Rappresentazione delle vicende giudiziarie in sede televisiva, libertà dei mezzi di comunicazione e diritto ad una corretta e completa informazione

L'interpretazione delle norme del codice di autoregolamentazione deve essere condotta partendo dai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo e dalle disposizioni richiamate nelle premesse del codice relative alle garanzie della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, della libertà di espressione, della libertà di informazione e di critica di giornalisti ed operatori dell'informazione nel rispetto dei criteri di veridicità, completezza e continenza. Va inoltre salvaguardato il diritto della collettività a poter disporre, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, sui fatti attinenti alle vicende giudiziarie, di una informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica e quindi con esclusione di forme preventive di censura. Va fatto salvo il potere-dovere dell'editore radiotelevisivo di adottare previamente indirizzi proattivi volti ad assicurare l'effettiva osservanza dei suddetti principi e valori, nell'ambito e in funzione attuativa delle linee editoriali convenute con i Direttori di Testata e di Rete e del Codice di autoregolamentazione affidato per l'applicazione a questo Comitato.

Docufiction e docudrama

Secondo una premessa del Codice, “la peculiarità del mezzo radiotelevisivo, destinato alla narrazione per immagini in movimento, implica la modalità espressiva della rappresentazione scenica” che “se non contenuta in ragionevoli limiti di proporzionalità può trascendere in forme espressive suscettibili di alterare la reale figura dell’indagato o imputato e di altri soggetti del processo”.

L'utilizzazione, pertanto, di docufiction e docudrama in programmi televisivi che contengono rappresentazioni (simulazioni o riproduzioni o ricostruzioni) di vicende giudiziarie in corso non costituisce *di per sé* violazione del Codice di Autoregolamentazione, ma è soggetta alle regole previste dal Codice medesimo.

Di conseguenza le singole emittenti, qualora nell'esplicazione della loro discrezionalità imprenditoriale ed editoriale prevedano l'utilizzazione di docufiction o docudrama, hanno una precisa responsabilità di adottare opportune misure, anche di ordine negoziale, con gli affidatari e/o gestori o conduttori del programma, per assicurare che tali rappresentazioni sceniche siano realizzate ed utilizzate in conformità con le disposizioni ed i principi del Codice.

In particolare è opportuno richiamare l’attenzione *riguardo ai programmi televisivi, che rientrano nell’ambito dell’applicazione del Codice e che includano docufiction o docudrama relativi alle indagini e ai processi in corso*, sulle particolari esigenze:

- a) di osservare gli specifici profili del Codice relativi alla *veridicità*, alla *completezza*, all'*imparzialità* ed al *rispetto del contraddittorio* in relazione alle diverse posizioni processuali;
- b) di verificare e garantire che le persone, i fatti e le circostanze oggetto di rappresentazione scenica, con la mediazione drammaturgica di soggetti diversi dai reali protagonisti, non siano frutto soltanto di invenzione artistica o di elaborazione congetturale, ma trovino rispondenza obiettiva in fonti suscettibili di riscontro, secondo le varie fasi delle indagini o dei processi;
- c) di non trascurare, ove possibile, l’aggiornamento e l’attualizzazione con le vicende e gli atti sopravvenuti al momento della trasmissione;
- d) di assicurare che non possano sorgere equivoci circa la caratteristica di ricostruzione scenica e non di documentazione diretta o di ripresa reale di attività di indagine o processuali, e facendo emergere, ove possibile anche in modo sommario, le fonti alle quali si è attinto per effettuare le rappresentazioni sceniche.

Elaborazione di un kit di indicatori per la valutazione delle segnalazioni

Una prima formulazione degli indicatori di pertinenza, obiettività, imparzialità e completezza

1. Valutazione della pertinenza

La prima e più importante questione riguarda la pertinenza delle segnalazioni. Va anzitutto chiarito in via preliminare il criterio secondo cui in questo campo delle informazioni non possono essere espresse valutazioni *ex ante*, cioè prima della messa in onda delle trasmissioni oggetto di contestazione.

Si ricorda, in ogni caso, che il Codice impegna il Comitato a vigilare sull'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo¹.

Si ricorda altresì che le competenze del Comitato sono circoscritte ai programmi televisivi, che contengano rappresentazioni (simulazioni o riproduzioni o ricostruzioni) di vicende giudiziarie in corso. Sono escluse pertanto dalla competenza del Comitato le trasmissioni che abbiano per oggetto solo il dibattito sulle vicende giudiziarie medesime, con gli eventuali commenti, valutazioni ed analisi sull'operato di tutte le Magistrature, sulle indagini di Polizia Giudiziaria e sulle posizioni assunte dalla difesa degli eventuali indagati o imputati o altri soggetti coinvolti nelle indagini o nel processo, salve le parti del programma che contengano documentazione e rappresentazioni (simulazioni o riproduzioni o ricostruzioni)² delle stesse vicende giudiziarie.

Si individua in tal senso il criterio secondo cui il Comitato può pronunciarsi soltanto nei casi in cui all'interno della trasmissione vi siano specifici riferimenti a indagini o processi in corso, di cui sia fornita una qualsiasi forma di rappresentazione (simulazione o riproduzione o ricostruzione).

2. *Valutazione dell'obiettività*

Per esprimere una valutazione di merito sull'obiettività dei programmi, è necessario premettere che sia la letteratura scientifica, sia le consuetudini professionali dei giornalisti attestino che l'attribuzione ad un dato evento dello status di notizia sia vincolato ad un inestricabile intreccio di pressioni ideologiche e di regole professionali, spesso mobili e legate alle contingenze dei temi e degli spazi disponibili. In tal senso, l'obiettività va intesa più come un ideale da perseguire che come un fatto determinato.

Si ricorda peraltro che l'aderenza di un testo informativo al criterio di obiettività, nel richiamo dunque al concetto di *verità putativa* dei fatti narrati nel senso specificato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione³, può essere valutata solo in base all'accuratezza con cui l'operatore dell'informazione ha effettuato la verifica delle proprie fonti. In ogni caso la rappresentazione (simulazione o riproduzione o ricostruzione) della posizione delle parti e dei soggetti coinvolti nelle indagini o nel processo penale deve sempre tener conto della presunzione di non colpevolezza nei confronti degli stessi.

Tenuto conto del principio espresso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione⁴, secondo cui il criterio di obiettività deve essere valutato anzitutto

¹ Art. 1, comma 1 del Codice di Autoregolamentazione; v. anche contratto di servizio RAI.

² Per simulazioni o riproduzioni o ricostruzioni si intendono rappresentazioni di contenuto spettacolare con elementi narrativi o racconti a tesi.

³ La sentenza del 26 marzo 1983.

⁴ Le sentenze 14 febbraio 2005 e 22 giugno 2001 esigono, per l'applicazione della scriminante, che l'autore dello scritto abbia provveduto a verifica della notizia e quindi implica l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva.

come rispetto della *verità sostanziale* dei fatti, l'obiettività della trasmissione deve essere anzitutto valutata in base ad eventuali scostamenti tra le informazioni rese durante la trasmissione e "i fatti e gli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento"⁵.

Ne consegue che il Comitato possa pronunciarsi solo ove sussista un'accertabile violazione di tale principio, ad esempio nel caso in cui una persona ascoltata in quanto "informata sui fatti" sia stata presentata come "indagata" o, piuttosto, quando manchino adeguati riscontri concreti nel caso in cui siano formulate ipotesi di coinvolgimento in indagini giudiziarie a carico di determinate persone senza che vi sia alcuna esplicita specificazione a riguardo del carattere ipotetico di tali affermazioni, o ancora che la posizione dell'indagato o dell'imputato venga presentata in maniera errata rispetto agli atti di indagine o processuali, disponibili al momento della trasmissione stessa.

3. *Valutazione dell'imparzialità*

La necessità di dare una fondata rappresentazione (simulazione o riproduzione o ricostruzione) della situazione processuale della persona deve tenere conto, con il necessario equilibrio, delle posizioni dell'accusa e della difesa e, più in generale di tutte le persone coinvolte nell'indagine o nel processo⁶. Il principio dell'equilibrio, tuttavia, non può essere trasceso in base ad un criterio meccanico e formale di equiripartizione, nel corso di una singola trasmissione, dei tempi dedicati all'una e all'altra parte: l'adozione di un tale principio non solo risulterebbe del tutto inadeguata a valutare l'imparzialità della rappresentazione, ma comporterebbe inevitabilmente il rischio di snaturare i compiti, le funzioni e i ruoli del Comitato, introducendo peraltro la possibilità di creare indebite sovrapposizioni con altri organi di controllo e vigilanza, che inevitabilmente finirebbero per esulare dalle competenze del Comitato stesso.

L'esigenza del contraddittorio immediato, vale a dire con la presenza fisica di rappresentanti delle contrapposte tesi nel contesto della medesima trasmissione, deve essere valutata alla luce della natura e dell'impostazione del programma, nonché dei suoi contenuti e della sua durata.

4. *Valutazione della completezza*

La necessità di rappresentare con il necessario equilibrio le vicende giudiziarie implica, *ipso facto*, l'espressione delle posizioni e dei fatti narrati come emergenti dalle risultanze investigative e processuali, pur con le eventuali diversità di forma e di ampiezza.

La completezza delle argomentazioni nel dibattito sui processi rappresenta pertanto un criterio fondamentale per la valutazione di eventuali profili di violazione al Codice.

Peraltro, l'allestimento di veri e propri "racconti a tesi", spesso giustificati da elementi narrativi del tutto *ultronei* all'indagine e ai rilievi dell'indagine giudiziaria rischia di accreditare, presso una parte dell'opinione pubblica, un giudizio acritico e/o privo di ogni fondamento razionale sulla presunta innocenza di un possibile colpevole o viceversa, la presunta colpevolezza di un sicuro innocente, già scagionato dalle indagini giudiziarie e ciò è suscettibile di

⁵ Cfr. Art. 1, comma 1 del Codice di Autoregolamentazione

⁶ Es: imputato parte offesa, convenuto, persona informata, testimone etc.

implicare un grave pregiudizio del diritto alla rispettabilità e all'onorabilità delle persone coinvolte.

Il criterio di completezza, pertanto, va interpretato come facoltà di poter esprimere tutte le posizioni in campo, a patto che sia sempre e comunque specificata la natura ipotetica delle supposizioni non fondate sugli atti e sulla documentazione delle indagini e del processo. Tutte le ipotesi investigative, i pareri di criminologi o altri esperti, le tesi dell'accusa e della difesa devono quindi specificare, con la massima chiarezza possibile, quali siano i pareri fondati sugli atti e documenti giudiziari e quali siano i pareri frutto di induzioni o deduzioni non riferibili a questi ultimi, sempre atualizzati e aggiornati al momento della trasmissione.